



COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 30/12/2024

OGGETTO REGOLAMENTAZIONE DEI RUMORI DELLE ACCENSIONI DI FUOCHI E DEGLI ACCESSI
: AL CENTRO ABITATO IN ORARIO NOTTURNO

IL SINDACO

PREMESSO che l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali richiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

CONSIDERATO che nell'approssimarsi delle feste di Capodanno soprattutto il centro storico è per consuetudine teatro di molteplici scoppi di petardi, mortaretti e artifici simili, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, in particolare nella notte di capodanno;

CONSIDERATO che la forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, e che tale effetto viene amplificato nel centro storico per via degli spazi ridotti tra le abitazioni, rischia di procurare panico da rumore alle persone e agli animali d'affezione.

CONSIDERATO che la forza di fuoco può essere aggravata anche da ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e illegali;

CONSIDERATO l'alto valore che il silenzio e ogni altra forma di riposo assumono per un'eccellente rigenerazione psicofisica della persona umana;

PRESO ATTO dagli innumerevoli interventi effettuati dalle forze dell'ordine principalmente in Piazza V. Emanuele II e nelle vie limitrofe nelle notti del 23-24-25-26 Dicembre per sedare schiamazzi e rumori molesti;

PRESO ATTO delle numerose lamentele pervenute dalla cittadinanza inerenti la problematica degli schiamazzi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo improprio dei veicoli, occupazione di sede stradale e di spazi pubblici che spesso si verificano in luoghi di ritrovo di giovani, quali piazze, bar eccetera;

DATO ATTO che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la repressione di rumori molesti e la limitazione di quelli necessari, assicurando fasce orarie di rispetto o di inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle relative alla libera circolazione delle persone;

VISTA la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

CONSIDERATO che è indispensabile porre rimedio a situazioni che interferiscono negativamente sulla serena convivenza della cittadinanza, creando disagi psicofisici oltre che allarme ed insicurezza nella popolazione, soprattutto fra le persone più deboli, quali gli anziani;

ATTESO che è concessa ai Sindaci facoltà-dovere di intervento in materia, adottando, in qualità di ufficiali di governo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

RITENUTO pertanto doveroso intervenire con strumenti autoritativi a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi, in maniera tale da contemperare il diritto di riunione ma anche il diritto della cittadinanza a vedere tutelata la salute e la sicurezza urbana, assicurata, anche e soprattutto dalla serena ed ordinata convivenza fra i componenti della società stessa;

VALUTATO inoltre che, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, si rende necessaria, tra l'altro, l'adozione di misure sanzionatorie pecuniarie di quelle attività che siano fonte e/o causa, diretta o indiretta, di comportamenti antisociali sopra esplicitati;

VISTI:

- Gli artt. 650 e 659 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398;
- La L. 24 novembre 1981, n. 689;
- Il DPCM 1 marzo 1991;
- La L. n. 447 del 26.10.1995;
- L'art. 7 bis e 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- Il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui contiene modificazioni dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il D.lvo 30.04.1992 n. 285 e relativo regolamento di Attuazione

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, emesso in attuazione dell'art. 54 del TUELL 267/2000, nella parte delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

ORDINA

A decorrere, dalla pubblicazione della presente ordinanza, quanto segue:

1. **IL DIVIETO, durante l'intera giornata**, di far esplodere fuochi pirotecnici di qualsiasi tipologia compresi petardi, mortaretti e artifici simili, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita all'interno del centro abitato;
2. **IL DIVIETO DI STAZIONAMENTO dalle ore 23.00 sino alle ore 05.00 del giorno successivo** sotto i portici pubblici della Piazza V. Emanuele II, al di fuori delle pertinenze esterne dei pubblici esercizi;
3. **IL DIVIETO DI CONSUMARE, dalle ore 23.00 sino alle ore 05.00 del giorno successivo**, all'interno del centro storico, così come delimitato dalle circonvallazioni Via Piave, Via Isonzo, Via XXV Aprile e Via Monte Grappa, alimenti e bevande sull' area pubblica, al di fuori dei pubblici esercizi e del relativo plateatico esterno

- 4. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.lvo 30.04.1992 n. 285, IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 23.00 sino alle ore 05.00 del giorno successivo a tutti i veicoli, eccetto a quelli sottoindicati, all'interno del centro storico così come delimitato dalle circonvallazioni Via Piave, Via Isonzo, Via XXV Aprile e Via Monte Grappa.**

Sono esclusi dal divieto di cui al presente punto i seguenti veicoli:

- a) In uso ai soggetti di cui all' art.12 del Codice della Strada;
 - b) di soccorso;
 - c) dei residenti e dei proprietari di immobili nelle vie interessate dal divieto, per accedere alla proprietà privata;
 - d) degli operatori dei servizi pubblici appaltati dal Comune;
 - e) i titolari di attività commerciali ubicate nelle vie interessate dal divieto;
 - f) i veicoli commerciali che debbano effettuare operazioni di carico e scarico all'interno delle vie interessate dal divieto;
 - g) i veicoli al servizio delle persone diversamente abili che espongano il previsto contrassegno
- 5. Salvo eventuali responsabilità penali ed il diritto al risarcimento del danno, le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 1., 2. e 3. della presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 con una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00:**
- **Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può far pervenire al Sindaco documenti e scritti difensivi e chiedere allo stesso di essere sentito.**
- 6. La violazione di cui al punto 4. della presente Ordinanza sarà punita ai sensi del disposto di cui all'art. 7, commi 1 e 14 del C.d.S., in quanto norma speciale, avuto riguardo alla disciplina della circolazione stradale, per tali violazioni è ammesso ricorso, da parte degli interessati, ai sensi e con le modalità di cui al D.lvo 30.04.1992 n. 285**

DISPONE

Che il Comune può autorizzare eventuali eccezioni per consentire lo svolgimento di attività culturali, manifestazioni civiche e celebrazioni religiose.

DISPONE

La validità della presente ordinanza sino al 28.01.2025.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Rivolta d'Adda, sul sito internet istituzionale, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale di competenza;

Il presente provvedimento è trasmesso all'Ufficio Messì del Comune affinché sia pubblicato all'Albo Pretorio ed all'Area Tecnica – Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio per i provvedimenti di competenza.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta, secondo le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La presente Ordinanza, per competenza e controllo, è trasmessa a:

- Ufficio Polizia Locale di Rivolta d'Adda;
- Stazione Carabinieri di Rivolta d'Adda;
- Compagnia Carabinieri di Crema;
- Commissariato di Polizia di Stato di Crema;

A V V E R T E

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990 che avverso la presente ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione;
- straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione;

IL SINDACO
Prof. Sgroi Giovanni